



Regione Siciliana

Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale
Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale

L'assessore

Tipo Provvedimento: D.A. N. 1497 del **07 APR. 2016**

Oggetto.

Decreto relativo ai criteri generali per la definizione della riorganizzazione della rete scolastica della Sicilia per l'anno scolastico 2017/2018;

L'atto si compone di 3 pagine



D.A.N. 1697 del 07 APR 2016

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.R. 14/05/1985, n° 246;

VISTA la legge regionale 24/02/2000, n.6 e s.m.i.;

VISTO l'art. 21 della legge 15/03/1997, n. 59 commi 3 e 4;

VISTO l'art.19 comma 5 del Decreto Legge 6/07/2011, n.98;

VISTO l'art. 19 comma 5 della legge 15/07/2011, n.111;

VISTO l'art.4 commi 69 e 70 della legge 12/11/2011, n.183;

VISTO l'art. 12 comma 1 lettera c e comma 2 del Decreto Legge 12/09/2013, n. 104, convertito nella Legge 8/11/2013, n. 128;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 147 del 2012 in ordine all'art. 19 comma 5 del Decreto Legge 6/07/2011, n.98, convertito con modificazioni dalla Legge 15/07/2011,n.111;

VISTI i DD.AA. n.182 del 27/01/2016 e n.488 del 22/02/2016, con i quali, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 sono stati resi operativi gli interventi di razionalizzazione e dimensionamento della rete scolastica della Sicilia;

CONSIDERATO l'art. 3 commi 1 e 2 della Legge Regionale 24/02/2000 n. 6, che demanda all'Assessorato Regionale Istruzione e Formazione Professionale l'indicazione dei criteri a cui dovranno attenersi le Conferenze Provinciali di organizzazione della Rete scolastica nella predisposizione della proposta di ciascun piano di dimensionamento provinciale della rete scolastica di ogni ordine e grado;

RITENUTO di dovere attuare, il dimensionamento e la riorganizzazione della rete scolastica al fine di garantire l'efficace esercizio dell'offerta formativa, la stabilità nel tempo e l'equilibrio ottimale tra domanda e offerta di istruzione e formazione;

CONSIDERATO che in attuazione di quanto disposto dall'art. 12 lettera a) della legge regionale 24/02/2000, n.6 e nel rispetto di quanto previsto dall'art.2 della stessa legge, di dovere indicare i criteri generali per la definizione della riorganizzazione della rete scolastica della Sicilia per l'anno scolastico 2017/2018;

SENTITO il Tavolo Tecnico Regionale che ha concordato i criteri e le procedure per l'attuazione del Piano di Dimensionamento e razionalizzazione della rete scolastica siciliana.

DECRETA

Art.1 Per le motivazioni in premessa riportate e per quanto stabilito dal Tavolo Tecnico Regionale:

- a) non saranno presi in considerazione piani presentati senza rispettare le procedure previste dalla Legge Regionale 24/02/2000 n. 6;
- b) non si procederà ad aggregazioni forzate, come la fusione tra settori diversi, salvo i casi previsti dalla Legge Regionale 24/02/2000 n. 6;
- c) sarà assicurato l'equilibrio fra i settori degli Istituti Comprensivi;
- d) la pianificazione di eventuali ipotesi terrà conto di una stabilità tendenzialmente quinquennale;
- e) non saranno autorizzati Istituti Omnicomprensivi, salvo che, nelle Isole minori e nei comuni montani che si trovino in condizioni di particolare isolamento, come disposto dall'art. 2 comma 11 della Legge Regionale 24/02/2000 n. 6;



D.A.N. 1697 del 07 APR. 2016

- f) sarà tenuta in considerazione la distribuzione territoriale dei plessi in relazione al bacino di utenza; g) non saranno consentiti cambi di aggregazione che facciano ridurre il numero di alunni delle Istituzioni Scolastiche al di sotto dei parametri previsti dalla normativa vigente;
- g) non saranno consentiti cambi di aggregazione che facciano ridurre il numero di alunni delle Istituzioni Scolastiche al di sotto dei parametri previsti dalla normativa vigente;
- h) si eviteranno modifiche all'assetto istituzionale che comportino soltanto un semplice riequilibrio numerico, senza necessità funzionale;
- i) si eviterà la riorganizzazione di Istituzioni Scolastiche, che sono state oggetto di dimensionamento o razionalizzazione negli ultimi tre anni, salvo casi debitamente motivati perchè non funzionali;
- l) rispetto della territorialità;
- m) sarà privilegiata la costituzione di Istituti Comprensivi di scuola materna, elementare e media;
- n) la nuova configurazione creerà le condizioni per un'offerta formativa equilibrata nel territorio (evitando sovrapposizioni di settori, indirizzi ecct.).

Dati da rilevare: popolazione stabile, in aumento o in diminuzione; tendenza del numero di alunni, sulla base dei nati nel triennio precedente, in termini di stabilità, incremento o decremento.

Art.2 In ottemperanza a quanto previsto dall' art.3 commi 1 e 2 della Legge Regionale 24/02/2000 n. 6, così come modificato dall'art. 70 della legge regionale n.9 del 15 maggio 2013, e dall'art. 4 comma 69 della legge 183/2011, nella predisposizione di ciascuna proposta di piano di dimensionamento provinciale dovranno osservarsi i seguenti criteri:

1. le Istituzioni scolastiche per acquisire o mantenere la personalità giuridica devono, di norma, avere una popolazione di allievi prevedibilmente stabile per almeno un quinquennio non inferiore a 600 alunni;
2. nelle isole minori, nei comuni montani, nonché nelle aree geografiche contraddistinte da specificità etniche o linguistiche l'indice di riferimento previsto di 600 alunni può essere ridotto fino a 400 alunni per gli istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media di primo grado o per gli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado che comprendono corsi o sezioni di diverso ordine o tipo;
3. la costituzione di Istituti di diverso ordine e tipo va realizzata nei casi in cui sia opportuno garantire la permanenza della sede dell'Istituzione scolastica nell'ambito territoriale di riferimento, mantenendone di norma l'autonomia e la personalità giuridica; qualora le singole scuole non raggiungano gli indici minimi di riferimento saranno unificate orizzontalmente in istituti comprensivi e/o verticalmente in istituti omnicomprensivi, nel rispetto della progettualità e delle esigenze educative espresse dal territorio;
4. che l'indice minimo di riferimento di 400 alunni si applica anche agli Istituti secondari di istruzione tecnica, professionale ed artistica con indirizzi formativi particolarmente specializzati nell'ambito regionale;
5. le Istituzioni scolastiche costituenti la rete scolastica regionale a seguito dell'adozione del piano di Dimensionamento Regionale dovranno risultare nel tempo centri dotati di oggettiva capacità di interlocuzione nei contesti territoriali in cui operano e quindi garantire alle stesse stabilità nel tempo e concreta disponibilità di locali idonei alla tipologia della istituzione scolastica e al numero di alunni.;
6. tenere conto all'interno dell'ambito territoriale scolastico provinciale, delle condizioni socioeconomiche del territorio, dei collegamenti esistenti tra i vari centri, nonché delle affinità culturali e delle tradizioni locali;



D.A.N. 1694 del 07 APR/2016

Si elencano le possibili operazioni:

Nuova Istituzione= creazione di una nuova istituzione scolastica a cui verrà assegnato un nuovo codice meccanografico da parte del MIUR; è da considerare in questa casistica anche la costituzione di nuova istituzione scolastica formata dall'unione plessi provenienti da istituzioni scolastiche diverse (in tale fattispecie dovranno essere indicati i plessi interessati).

Soppressione = Disattivazione di Istituzione scolastica.

Aggregazione= Uno o più plessi entrano a far parte di una istituzione scolastica già esistente; è necessario individuare i plessi interessati dall'aggregazione nonché l'istituzione finale già esistente che andrà a beneficiare del passaggio.

Fusione = Una o più istituzioni scolastiche cessano di essere autonome e danno vita ad una nuova istituzione scolastica a cui verrà assegnato un nuovo codice meccanografico da parte del MIUR.

Art.3 I dirigenti degli Uffici Scolastici di Ambito Territoriale di competenza predispongono la documentazione necessaria per la conferenza provinciale di organizzazione, con tutti gli opportuni elementi di informazione; gli stessi dirigenti, altresì, acquisiscono e comunicano alla conferenza provinciale eventuali pareri e proposte degli organi collegiali degli istituti di istruzione interessati. I dati, i documenti e le informazioni unitamente alle proposte formulate, sono contemporaneamente trasmessi all'Assessore Regionale all'istruzione e Formazione Professionale. I dirigenti di cui sopra, invieranno le proposte di piano provinciale corredate dalla scheda allegata al presente decreto rispettando le seguenti procedure:

1. Raccolta dati – Scheda di rilevazione da compilare con dati ufficiali (Anagrafe comunale, SIDI, dati USR, ecct.)
2. Incontri territoriali - tra soggetti Istituzionali e Forze Sociali (Istituzioni Scolastiche, Ufficio Scolastico di Ambito Territoriale, Consiglio Scolastico Provinciale, Sindacati) per la valutazione della possibilità o necessità di una riorganizzazione, entro e non oltre il 30 giugno 2016.
3. Conferenza Provinciale di organizzazione da ricostituire ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 24/02/2000 n. 6 – la Conferenza definirà la proposta di piano di dimensionamento e razionalizzazione . Nelle Province in cui manca il Consiglio Scolastico Provinciale, il dirigente dell'Ufficio Scolastico di Ambito Territoriale di competenza avrà cura di sentire, preventivamente, le OO.SS. maggiormente rappresentative dei Dirigenti Scolastici e del personale Docente ed ATA, entro e non oltre il 31 luglio 2016.
4. Tavolo Tecnico Regionale – Verifica coerenza delle proposte di Piano con le caratteristiche dell'Offerta Formativa, dei bisogni dell'utenza e del rispetto dei criteri stabiliti dalla Regione, da avviare dal 30 Ottobre 2016.

Art.4 Il piano di dimensionamento e razionalizzazione delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado proposto dalle conferenze provinciali è approvato con decreto dell'Assessore Regionale all'istruzione e Formazione Professionale, fatte salve le proprie valutazioni, previa intesa con il Ministero della pubblica istruzione, ai sensi dell'art.6 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n.246, assicurando il rispetto degli organici prestabiliti ai sensi dell'art.5 comma 5, 5 bis e 5 ter del decreto legge 6/07/2011, n.98 convertito con modificazioni dalla legge 15/07/2011, n.111. Per ogni altro riferimento riguardo le procedure per l'attivazione delle conferenze provinciali si farà riferimento alla legge regionale 24/02/2000, n.6 e ss.mm.ii.

Art.5 Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 12, comma 3, della Legge regionale n. 5/2011, sul sito ufficiale del Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale <www.regione.sicilia.it> .

Palermo li,

L'Assessore
Bruno Marziano

